

**REGOLAMENTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 3.1.2005 n. 1**

INDICE

- ART. 1 - Il contesto di riferimento
- ART. 2 - Oggetto del regolamento
- ART. 3 - Compiti del garante della comunicazione
- ART. 4 - Nomina del garante della comunicazione
- ART. 5 - Obiettivi della comunicazione
- ART. 6 - I destinatari della comunicazione
- ART. 7 - Le modalità e gli strumenti della comunicazione
- ART. 8 - Le attività della comunicazione
- ART. 9 - I tempi e le risorse
- ART. 10 - Entrata in vigore

**ART. 1
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

1. Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica della trasparenza degli atti amministrativi, con l'obiettivo di predisporre azioni democratiche, condivise e consapevoli, il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti e alle associazioni la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
2. Il garante della comunicazione, secondo quanto dettato al precedente comma 1, promuove l'informazione ai cittadini stessi singoli o associati, del procedimento in essere, nelle forme e con le modalità più idonee da sé stesso stabilite in base alla struttura dell'ente.

**ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente regolamento si intende definire in particolare:

- 1) gli obiettivi della comunicazione
- 2) i destinatari della comunicazione
- 3) le modalità e gli strumenti della comunicazione
- 4) le attività della comunicazione
- 5) i tempi e le risorse per lo svolgimento

**ART. 3
COMPITI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

1. Oltre a quelli previsti espressamente dalle vigenti disposizioni di legge, sono compiti del garante della comunicazione:
 - a) garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi dagli organi di governo del Comune e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico e dell'atto di governo del territorio;
 - b) mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione e rilasciare copia a chi ne abbia interesse;
 - c) rendere pubblico il programma dell'attività che intende svolgere per la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'inizio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico e dell'atto di governo del territorio.
2. Il Garante della comunicazione redige una relazione sulla sua attività a corredo dell'istruttoria del procedimento di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di governo o loro varianti. Detta relazione può essere unica sia per la fase di adozione che per quella di approvazione e costituisce parte integrante della proposta di deliberazione.
3. La Giunta Comunale assicura al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.

ART. 4
NOMINA DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. La scelta del garante della comunicazione, se ed in quanto prescritta dalla normativa vigente, è di competenza della Giunta Comunale che può sceglierlo in via generale per tutti i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, nonché delle relative varianti, oppure volta per volta per ogni singolo procedimento.
2. Fermo restando che il garante della comunicazione non deve essere il responsabile del procedimento, la scelta di un soggetto esterno alla struttura dell'ente è possibile se all'interno della struttura non sono reperibili soggetti che possano svolgere tale funzione.
3. Sono fatte salve le prescrizioni della Regione Toscana per quanti riguarda i piani attuativi.

ART. 5
OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE

1. 1.L'obiettivo generale della comunicazione è quello di accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico - istituzionale del Comune di San Vincenzo; nonché attivare un circuito informativo diffuso, trasparente, efficace ed efficiente verso i destinatari delle azioni che possa favorire la partecipazione di questi ultimi alle decisioni e alle scelte di governo del territorio e che possa aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione amministrativa comunale.

In particolare, le singole azioni informative del garante della comunicazione hanno lo scopo di:

- a) **Permettere** ai soggetti destinatari delle nuove disposizioni urbanistiche di intervenire nel processo di formazione della nuova disciplina;
- b) **Informare** i soggetti destinatari e, comunque, tutti i soggetti interessati, sulle nuove misure e disposizioni di piano nonché sui servizi offerti;
- c) **Promuovere** nel Comune lo sviluppo della capacità di recepire e rielaborare gli stimoli esterni, in un clima di ascolto/informazione più favorevole che permetta una maggiore condivisione del lavoro;
- d) **incentivare** l'uso degli strumenti telematici quali mezzi di accesso e di interazione tra utente e servizi informativi collegati.

ART. 6
I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

1. I destinatari delle comunicazioni sono:
 - a) **SFERA SOCIALE**: cittadini, famiglie, associazionismo, volontariato;
 - b) **SFERA ECONOMICA**: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e professionali;
 - c) **SFERA ISTITUZIONALE**: Enti Locali, AUSL, rete delle Agenzie di Protezione e Tutela Ambientale, Regione Toscana e Provincia di Livorno.
2. Nell'attuare le azioni informative e pubblicitarie il garante della comunicazione si adopererà affinché la comunicazione esterna sia effettuata in modo da rendere pubblico nella maniera più ampia possibile il contenuto dello strumento urbanistico o dell'atto di governo del territorio.
3. I soggetti destinatari della comunicazione sono i seguenti:
 - a) Soggetti destinatari o, comunque interessati dalle previsioni di piano:
 - cittadini/opinione pubblica
 - imprese - operatori economici
 - organizzazioni tecnico - professionali

COMUNE DI SAN VINCENZO

- b) Consiglieri e gruppi consiliari
- c) Parti economiche e sociali;
- d) Istituzioni pubbliche interessate
- e) strutture locali di informazione

ART. 7

LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

1. Il garante della comunicazione favorisce la diffusione delle notizie con i più ampi mezzi di comunicazione possibili nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. In ogni procedura è garantita la seguente diffusione minima per tutte le fasi decisionali significative:
 - a) pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente;
 - b) avvisi e manifesti anche di formato A3, da collocare all'albo pretorio, all'ufficio urbanistica ed all'ufficio relazioni con il pubblico;
 - c) pubblicazione di articoli o notizie sul periodico di informazione dell'ente compatibilmente con la cadenza periodica di stampa e diffusione.
3. In ogni fase del percorso di formazione ed approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e delle relative varianti, il garante della comunicazione è tenuto ad informare i singoli interessati che formulano una istanza scritta in merito allo stato di avanzamento della procedura, alla tempistica dei passaggi successivi, alla previsione dei momenti intermedi del procedimento e della conclusione del procedimento con l'approvazione. La risposta ufficiale alla domanda scritta dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dall'acquisizione dell'istanza stessa all'Ufficio protocollo del Comune di San Vincenzo.

ART. 8

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

1. le attività di comunicazione sono le seguenti:

Incontri/assemblee: incontri pubblici convocati dal Comune di San Vincenzo in date che saranno comunicate attraverso il sito internet oltre che con manifesti e volantini consegnati presso i principali locali pubblici presenti nel territorio comunale ed inviti specifici ai consiglieri.

Stampa – comunicati stampa

Periodico di informazione – Redazione di articoli dedicati all'argomento.

Contatti telefonici – I numeri telefonici de saranno disponibili.

Sito Internet – Sarà disponibile nel sito un contenitore di informazioni.

Affissioni utilizzazione di manifesti, locandine, volantini da affiggere e/o da distribuire nelle sedi di volta in volta interessate per comunicare appuntamenti, incontri, eventi.

Opuscoli – potranno essere realizzati per informare e per sensibilizzare e stimolare la partecipazione .

CD-ROM: è facoltà del garante della comunicazione disporre, d'intesa con il responsabile del procedimento e con il responsabile del servizio informatico d'ente, la redazione di un CD –ROM contenente il nuovo strumento urbanistico, il quale sarà fornito a tutti gli interessati che ne faranno richiesta previo pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese di redazione.

**ART. 9
I TEMPI E LE RISORSE**

1. Con il provvedimento con cui la Giunta Comunale individua le risorse umane e finanziarie messe a disposizione del garante della comunicazione per lo svolgimento delle sue funzioni, è individuato l'organo competente per l'assunzione degli impegni di spesa e sono definiti i tempi di inizio e fine dell'attività di pertinenza dello stesso garante.
2. La scelta di soggetti esterni alla struttura dell'ente è consentita con provvedimento motivato, qualora non sia possibile reperire le adeguate professionalità all'interno della struttura dell'ente e comunque compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

**ART. 10
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.